

Definizione Agevolata

delle somme non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale

Adempimenti previsti dall'art. 6-ter del DL 193/2016



Macerata, 05 maggio 2017

Prot. 819/2017

Comune di Castelraimondo
Piazza della Repubblica 12
62022 – Castelraimondo (MC)

Alla c.a. della Dott.ssa Margherita PedicaAlla c.a. della Dott.ssa Paola Cingolani

Inquadramento Generale

Il **Decreto legge 193/2016**, convertito in legge 225/2016 ed attualmente in vigore, prevede una particolare agevolazione per l'estinzione dei debiti posti in riscossione coattiva. L'agevolazione consiste nella possibilità di estinguere i debiti **versando le sole somme relative alle imposte dovute ed agli interessi relativi, escludendo le eventuali sanzioni comminate per i mancati pagamenti**.



L'agevolazione è automatica per tutte le riscossioni coattive affidate al regime dei ruoli (Equitalia). Il regime di tale agevolazione, per le riscossioni affidate ad Equitalia, è stabilito direttamente dalla legge. Non tutti i comuni riscuotono coattivamente le loro entrate, o tutte le loro entrate, attraverso i ruoli di Equitalia. Molti comuni provvedono in proprio oppure hanno affidato l'incarico a concessionari diversi da Equitalia.

In questo caso il sistema di riscossione coattivo è quello delle "ingiunzioni" (ex R.D. 639/1910). Le ingiunzioni, e quindi tutte le riscossioni coattive che non sono già affidate al sistema di Equitalia non sono comprese nella definizione agevolata direttamente prevista dalla legge. Ciò determina una ingiusta **disparità di trattamento**: alcuni contribuenti potrebbero usufruire della "rottamazione" altri no.

Per ovviare a tale potenziale disparità di trattamento la legge stessa prevede che i **comuni possano estendere, adottando un proprio regolamento, la rottamazione anche alle ingiunzioni**, sia che le abbiano emesse loro direttamente, sia che le abbiano emesse i loro concessionari incaricati.

Il regolamento comunale

Il **regolamento comunale, particolarmente complesso, deve essere adottato con approvazione del Consiglio Comunale entro il giorno 1 febbraio 2017**, altrimenti il regime di rottamazione non potrà



più essere applicato.

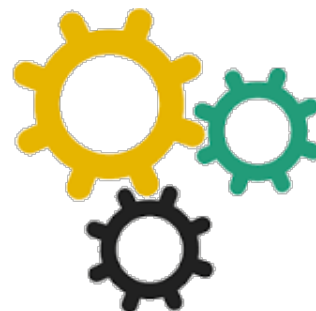
La mancata adozione tempestiva, pertanto, provocherebbe un ingiusto trattamento dei propri cittadini e, al tempo stesso, escluderebbe il comune dal beneficio di un aumento della riscossione derivante dal forte stimolo che la “rottamazione” determinerà.

La “rottamazione” può riguardare tutte, e solo, le ingiunzioni che siano state notificate entro il 31 dicembre 2016.

Nel regolamento comunale si devono disciplinare, con attenzione giuridica e organizzativa, molti elementi, tra i quali l'oggetto della rottamazione stessa (quali tributi o entrate), le modalità di adesione, i termini delle stesse adesioni, le rate e termini dei successivi pagamenti, le eventuali garanzie, le regolazioni contabili conseguenti, e così via.

L'applicazione pratica della sanatoria, poi, richiede una complessità organizzativa per tutti gli aspetti relativi:

- Alla comunicazione ai cittadini della possibilità offerta dalla regolamentazione comunale, del beneficio consentito, delle modalità di adesione.
- Alla rilevazione dei carichi oggetto della potenziale definizione degli importi complessivi, degli importi sanabili, e delle varie regolazioni contabili conseguenti.
- All'effettivo ricevimento delle richieste di adesione.
- Al calcolo delle rateazioni relative.
- Alla trasmissione dei nuovi importi dovuti, con le relative rate e bollettini di pagamento.
- Alla sospensione delle riscossioni in corso fino alla loro definizione, ovvero fino alla interruzione dei pagamenti delle rate di rottamazione.
- Al controllo continuo dell'assolvimento dei pagamenti dovuti in base alla agevolazione.
- Al discarico delle riscossioni coattive al termine dei pagamenti dovuti in base alla rottamazione, ed alla ripresa delle altre nel caso in cui i pagamenti non siano stati interamente completati.



Il servizio da organizzare è certamente importante, è certamente complesso.

La soluzione Andreani Tributi

La società Andreani Tributi, concessionario iscritto all'albo dei gestori delle entrate di cui all'articolo 53 del D.Lgs 446/1997, ha già elaborato e avviato un servizio specifico, che Vi propone, e che riassuntivamente comprende le seguenti fasi e attività:

1. PROPOSTA E CONSULENZA REGOLAMENTARE

Il servizio comprende la presentazione di una prima ipotesi regolamentare, con gli schemi deliberativi collegati; la sua discussione presso l'ente, la consulenza di esperti specifici per ogni fase e contenuto di regolamentazione. La consulenza comprende ogni supporto relativo agli uffici in tema di regolamentazione ed organizzazione del servizio, compreso uno specifico sistema di risposta a quesiti sia dei cittadini che degli operatori tramite "FAQ" su una pagina web del portale dedicato.

2. CONSULENZA CONTABILE E TECNICO-TRIBUTARIA

Esame delle grandezze economiche che potrebbero essere interessate dalla "rottamazione", evidenze ed esame dell'impatto contabile, definizione delle prospettive di recupero della riscossione.

3. AZIONE TECNICO-OPERATIVA:

- a. Rilevazione dei carichi oggetto di potenziale rottamazione. Calcolo delle singole voci oggetto di definizione agevolata, di quelle ancora da versare con i nuovi importi.
- b. Riunione presso un'unica gestione dei debiti compresi in atti diversi, anche derivanti da diversi gestori.
- c. Comunicazione singolare e specifica ad ogni interessato, con proposta di rottamazione delle ingiunzioni non ancora pagate.
- d. Servizio di call center (ed eventualmente, se già previsto, sportello al pubblico), per supporto informativo e di gestione ai contribuenti.
- e. Portale web al cittadino per la visione dei debiti, per la presentazione delle richieste di adesione, di rateazione, per l'effettuazione dei pagamenti (sistema PagoPA) anche rateali, per l'avviso con sms dei termini per non perdere il beneficio, e così via.
- f. Ricezione e gestione effettiva di tutte le richieste di adesione effettuate con documento cartaceo, mail, o altri sistemi di comunicazione. Corrispondente sospensione della riscossione coattiva in corso.



- g. Calcolo degli importi di rottamazione conseguenti, di rateazione, invio dei bollettini di pagamento per coloro che non usino il portale web.
- h. Rilevazione dei pagamenti, controllo degli stessi, stimolo al pagamento nei termini (sms, call center, ecc.).
- i. Rilevazione e controllo della corretta conclusione della definizione agevolata per il discarico definitivo della partita posta in riscossione coattiva.
- j. Rilevazione della mancata corretta conclusione della definizione agevolata, per ripresa della riscossione coattiva nella misura originaria.

4. REPORTISTICA FINANZIARIA, CONTABILE

Reportistica contabile e finanziaria periodica (mensile, trimestrale), nonché visibilità in tempo reale (mediante portale web) dei pagamenti avvenuti, delle definizioni, delle estinzioni di sanzioni e altri elementi di riscossione. Reportistica finale conclusiva al termine dell'operazione.



La soluzione proposta corrisponde alla considerazione della complessità giuridica e organizzativa dell'operazione, e, soprattutto, alla volontà di rendere ai cittadini un servizio in cui il pagamento di una imposta, già in riscossione coattiva, sia semplice, non affaticato da ulteriori procedure formali, ed al Comune un sistema che sia utile ad aumentare effettivamente le riscossioni.

Tenuto conto dei brevi termini previsti dalla legge per la regolamentazione che dovrà avvenire mediante approvazione del Consiglio Comunale improrogabilmente entro il 1 febbraio 2017 in caso di Vostra adesione, pertanto, siamo a sottoporvi una proposta economica, in ragione della articolazione del servizio, della durata, ed anche a compensazione della perdita di aggio che deriverà dalla agevolazione eventualmente concessa ai contribuenti.

In particolare quanto alla perdita di ricavi, che avrebbero compensato il servizio già in corso presso il Vostro comune, possiamo evidenziare che attualmente risultano attivi numerosi provvedimenti di rateazione per i quali le sanzioni, ovviamente, saranno oggetto di definizione, e quindi di mancato versamento.

Il servizio proposto, per altro risulta particolarmente complesso e di grande utilità per i contribuenti, nonché di effettiva semplificazione amministrativa.

Società iscritta all'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la liquidazione e l'accertamento dei tributi e la riscossione dei tributi e delle altre entrate di Province e Comuni

Per tale ragione vi sottoponiamo la nostra proposta per la effettuazione del servizio sopra indicato, ed a compensazione dei mancati ricavi derivanti dall'adozione del provvedimento regolamentare.

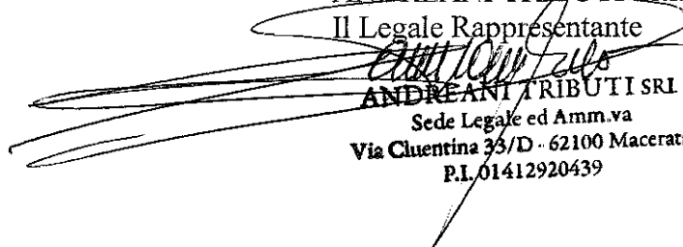
Il servizio sarà compensato come segue:

- euro 15,00 per ogni posizione che sia potenzialmente interessata alla definizione agevolata (posizioni con un debito residuo che comprende elementi sanzionatori definibili in via agevolata);
- elemento compensativo a ristoro della perdita di ricavo per le somme non incassate a seguito della definizione agevolata: 10% a Vs carico (sanzioni e interessi non incassati a seguito della definizione agevolata).

Resta salva l'applicazione dell'ordinario aggio contrattuale su tutte le somme rimosse (anche a seguito di definizione agevolata).

Rimaniamo a disposizione,

Distinti saluti

ANDREANI TRIBUTI s.r.l.
Il Legale Rappresentante

ANDREANI TRIBUTI SRL
Sede Legale ed Amm.va
Via Cluentina 33/D - 62100 Macerata
P.I. 01412920439